

Accordo di rinnovo delle misure per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

In data 31 ottobre 2022, si sono incontrate in modalità da remoto Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp, di seguito le Parti.

PREMESSO CHE:

- le Parti in data 09 aprile 2022 hanno sottoscritto l'Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea, di seguito "l'Accordo";
- l'Accordo ha natura sperimentale sino alla data del 31 ottobre 2022;
- le Parti in data 20 luglio 2022 hanno sottoscritto un ulteriore Accordo per il rifinanziamento di alcune delle misure introdotte dall'Accordo;
- la Commissione Paritetica, con Verbale del 5 ottobre 2022, ha previsto il rifinanziamento delle risorse per le misure Formazione base lingua e cultura italiana – Bilancio delle competenze e l'ampliamento della prestazione "Rimborso acquisto beni prima necessità bebè";

CONSIDERATO CHE:

- le Parti ritengono fondamentale continuare a fornire ai cittadini rifugiati un sostegno per rispondere ai relativi diversi bisogni sociali attraverso un potenziamento delle loro competenze professionali;
- le Parti ritengono ugualmente necessario continuare a supportare i cittadini rifugiati tramite l'erogazione di specifiche misure di *welfare* così da favorire la loro inclusione sociale;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Proroga della validità dell'Accordo

Gli Accordi richiamati in premessa si intendono integralmente confermati, salve le modifiche individuate nelle disposizioni che seguono.

Le Parti, a seguito della sperimentazione delle misure introdotte dall'Accordo, ed in ottemperanza a quanto disposto dal punto 3 dell'Accordo del 20 luglio 2022, convengono sulla proroga della vigenza dell'Accordo del sino al 30 giugno 2023, data ultima di presentazione dei progetti i cui rendiconti dovranno essere trasmessi a Forma.Temp entro il 31 dicembre 2023.

2. Formazione base “lingua italiana” e “di cultura ed educazione civica italiana”

Ad integrazione e parziale rettifica di quanto indicato dall’art. 2, lett. A), punto 2, dell’Accordo, il percorso formativo potrà avere una durata massima complessiva di 250 ore, di cui indicativamente 200 ore dedicate alla formazione di “lingua italiana” e 50 ore alla formazione di “cultura ed educazione civica italiana”.

Le Agenzie per il Lavoro valuteranno le iniziative organizzative più opportune per facilitare l'accesso dei discenti alle iniziative di cui art. 2 dall'Accordo.

3. Bilancio delle competenze

Fermo restando l’obbligo di svolgere l’attività di Bilancio delle competenze di cui all’art. 2, lett. C), dell’Accordo, le Parti specificano che questo potrà essere effettuato anche a conclusione del percorso formativo di cui all’art. 2, lettera A) dell’Accordo.

Le Parti in via generale chiariscono inoltre che, nel rispetto degli standard stabiliti da Formatemp, l’attività di Bilancio delle competenze di cui all’art. 2, lett. C), dell’Accordo potrà anche essere calendarizzata in differenti giornate.

4. Accesso alle misure di sostegno

In virtù della modifica di cui al precedente art. 3, le Parti concordano che l’accesso alla misura di cui all’art. 3, lett. A), punto 1, dell’Accordo potrà essere riconosciuta anche a conclusione del percorso formativo di cui all’art. 2, lettera A) dell’Accordo, seppur non ancora tracciato dal Bilancio delle competenze. Quest’ultima disposizione è applicata anche per le domande già presentate e sospese per assenza del Bilancio delle competenze.

5. Disposizioni finali

Fermo restando quanto disposto dal punto 2 dell’Accordo del 20 luglio 2022 le Parti, anche su impulso della Commissione Paritetica, durante la vigenza dell’Accordo si riservano la possibilità di intervenire in via correttiva/integrativa al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure.

Gli Enti Bilaterali Formatemp ed Ebitemp con cadenza bimestrale trasmetteranno alla Commissione Paritetica appositi *report* utili al monitoraggio degli elementi quantitativi e qualitativi delle misure, in particolare indicando le seguenti informazioni sulle attività formative: territorialità, numero e composizione (nazionalità, età e genere) dei discenti, plafond residui di ApL, numero corsi per ApL, figura professionale in uscita (per la professionale TI); mentre per quanto riguarda le prestazioni Ebitemp, l’attuale report fornito alla commissione prestazioni dovrà essere integrato con una specifica sulle motivazioni di sospensione/respingimento delle domande. A seguito del monitoraggio sull’utilizzo e andamento delle prestazioni, entro il 31 dicembre 2022, le Parti valuteranno possibili modifiche finalizzate a facilitare la richiesta delle prestazioni Ebitemp e agevolare l’accesso alle attività formative, con particolare riferimento all’assistenza dei figli.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi in prossimità del nuovo termine di scadenza dell’Accordo per valutare ulteriori eventuali interventi complessivi sulle misure.

Roma, 31 ottobre 2022

ASSOLAVORO

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP